

OGGETTO: Norme per la prevenzione, la riabilitazione e l'integrazione sociale dei portatori di handicap.

R E L A Z I O N E

La proposta di legge in oggetto ha come obiettivo di ottemperare alla L. 5.2.92, n°104 (la legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), che disciplina le attività di prevenzione, riabilitazione ed integrazione sociale dei soggetti portatori di handicap, individuando iniziative specifiche e coordinando gli interventi previsti dalla legislazione regionale vigente.

Le metodologie di intervento si ispirano agli obiettivi di prevenzione della emarginazione sociale, limitazione dell'istituzionalizzazione e del ricovero ospedaliero, necessità di integrare l'intervento sociale con quello sanitario.

Nel suddetto disegno di legge al titolo I° vengono indicati gli interventi:

Capitolo 1°: Attività di prevenzione cura e diagnosi precoce dell'handicap;

Capitolo II°: Attività di cura e riabilitazione;

Capitolo III°: Intervento nella scuola, nella formazione professionale, nel lavoro;

Capitolo IV°: Inserimento e partecipazione.

Al titolo II° vengono indicati la Programmazione e il Coordinamento.

Al titolo III°: Norme transitorie e finali si prende in esame la questione del personale ex L.R.16/87.

L'Art.26 della proposta di legge affronta i compiti dei direttori generali della Azienda UU.SS.LL. che dovranno definire le Piante organiche tenendo conto, anche dei carichi di lavoro conseguenti allo svolgimento delle attività di riabilitazione ed integrazione scolastica già realizzate nei corsi anni sia con il personale in ruolo, sia con il personale utilizzato ai sensi della L.R. 16/87, ivi compreso quello con rapporto di lavoro a tempo determinato o a convenzione prevedendo posti di ruolo anche part-time, per le


qualifiche indicate nell'art.5 della L.R.n°16/87.

La spesa del personale graverà in una prima fase di applicazione della legge sui fondi della Regione (Cap.0921010 L.16.000.000.000.).

2

Con la definizione dell'Accordo di programma, così come previsto dalla normativa regionale, i Comuni e le Aziende UU.SS.LL., si provvederà a ri-determinare gli oneri finanziari a carico dei singoli soggetti pubblici.

linobrey
P. J. B. Campelo
A. S. C.
M. A. C.
G. S. L. P. S. L.



SCHEMA DI PROPOSTA DI LEGGE

Norme per la prevenzione, la riabilitazione e l'integrazione sociale dei portatori di handicap.

Art. 1

Finalità

1. La presente legge, in ottemperanza alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), disciplina le attività di prevenzione, riabilitazione ed integrazione sociale dei soggetti portatori di handicap, individuando iniziative specifiche e coordinando gli interventi previsti dalla legislazione regionale vigente.

2. Le metodologie di intervento si ispirano agli obiettivi di prevenzione della emarginazione sociale, limitazione dell'istituzionalizzazione e del ricovero ospedaliero, necessità di integrare l'intervento sociale con quello sanitario.

TITOLO I INTERVENTI


Capo I

Attività di prevenzione cura e diagnosi precoce dell'handicap

Art. 2

Cura e diagnosi precoce dell'handicap

1. Le unità sanitarie locali, nell'espletamento delle funzioni di assistenza sanitaria di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, alle leggi regionali 5 settembre 1977, n. 30 (Istituzione del servizio di assistenza alla famiglia e di educazione alla maternità e paternità responsabili) e 29 giugno 1978, n. 25 (Tutela della maternità e della salute neonatale), ed in riferimento alle attività di cui all'art. 6 della legge n. 104/1992, attraverso i competenti servizi dell'area consultoriale ed i presidi ospedalieri, provvedono ad effettuare controlli periodici delle gravidanze, per la individuazione e la terapia di eventuali patologie complicanti a carico della madre e del nascituro.



2. Al fine di garantire l'assistenza intensiva nelle gravidanze e nelle nascite a rischio, il Piano sanitario regionale individua per ciascuna unità sanitaria locale e nelle aziende ospedaliere unità operative particolarmente attrezzate, che operano in forma dipartimentale con i servizi dell'area consultoriale.

3. I servizi di cui ai commi 1 e 2, nel periodo neonatale dei soggetti a rischio, provvedono altresì a tutti gli accertamenti utili alla diagnosi precoce della patologia invalidante, attivando tempestivamente trattamenti per la cura e la riabilitazione precoce.

Art. 3

Accertamento dell' handicap

1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente ed alla capacità complessiva individuale residua del portatore di handicap sono effettuati dalle Unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'art. 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, integrate da un assistente sociale dell'Unità sanitaria locale nonché da un esperto da individuarsi tra gli psicologi, psichiatri o altri medici specialisti nella patologia di cui è portatore il soggetto da esaminare, dipendente dall'Unità sanitaria locale.


Art. 4

Attestazione di handicap

1. L'individuazione del portatore di handicap come alunno a cui assicurare l'esercizio del diritto all'educazione, all'istruzione ed all'integrazione scolastica è effettuata da operatori in servizio presso l'Unità sanitaria locale di residenza dell'alunno, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle UU.SS.LL. in materia di alunni portatori di handicap) pubblicato sulla G.U. del 6 aprile 1994.

2. Gli operatori della Unità sanitaria locale competente per territorio provvedono, altresì, a redigere la diagnosi funzionale, a cui fa seguito un profilo dinamico - funzionale, finalizzato alla formulazione di un piano educativo individualizzato.

3. Alla definizione del piano educativo individualizzato annuale provvedono, congiuntamente, nelle forme stabilite dalla legge n. 104/1992 e dal D.P.R. 24 febbraio 1994 di cui al comma 1, gli operatori sanitari individuati dalla Unità sanitaria locale ed il personale insegnante curricolare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell'insegnante



operatore psico pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell'alunno.

Capo II Attività di cura e riabilitazione

Art. 5 Compiti delle Unità sanitarie locali

1. Ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 833/1978, dell'articolo 7, comma 1, della legge 104/1992 e dell'articolo 8, comma 5, del D.Lgs. n. 502/1992 come modificato dall'articolo del D. Lgs. n. 517/1993 nonché delle norme regionali attuative, le UU.SS.LL. provvedono attraverso i servizi sovradistrettuali di cui all'articolo 26, comma 8 della L.R. 28 dicembre 1994, n. 36, così come organizzativamente e funzionalmente disciplinati dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 1098/1989, ad assicurare gli interventi in materia riabilitativa per l'erogazione delle prestazioni sanitarie di cura, di riabilitazione, di integrazione sociale ed all'assistenza protesica nei confronti dei portatori di handicap.

2. Le prestazioni di riabilitazione e di assistenza protesica sono erogate dalle UU.SS.LL. secondo le indicazioni dell'art. 1 del D.lgs n.502/1992, come modificato dall'art. 2 del D.Lgs n. 517/1993.

3. Qualora le UU.SS.LL. non siano in grado di fornire prestazioni riabilitative in assistenza diretta, vi provvedono attraverso convenzioni con strutture private in possesso dei requisiti previsti dalla legge e regolarmente autorizzate.

4. In attesa delle indicazioni nazionali da emanarsi ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del D.Lgs n. 502/1992, come modificato dall'art. 9 del D.Lgs n. 517/1993, le convenzioni tra UU.SS.LL. e strutture di riabilitazione private sono stipulate in conformità allo schema tipo approvato con D.M. della Sanità del 18 maggio 1984.

5. La vigilanza sulle strutture private di riabilitazione é esercitata dai competenti servizi dell'Unità sanitaria locale competente rispetto all'ubicazione della struttura convenzionata. Eventuali inadempienze devono essere contestate per iscritto al legale rappresentante delle strutture, con la fissazione del termine entro il quale devono essere rimosse.



REGIONE PUGLIA

6

Art. 6

Strutture pubbliche e private per la riabilitazione

1. Le UU.SS.LL. e le strutture private di cui all'art. 5 effettuano trattamenti in forma ambulatoriale, domiciliare, semiresidenziale non inferiore alle sei ore giornaliere e residenziale.
2. Le strutture pubbliche e private di riabilitazione, in relazione all'handicap da riabilitare, possono essere monovalenti o polivalenti e devono garantire un'organizzazione operativa atta ad assicurare interventi diagnostici e terapeutico-riabilitativi specifici per la disabilità trattata.
3. Il Consiglio regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in relazione al recepimento degli atti di indirizzo e coordinamento nazionali, emana un regolamento diretto a stabilire i requisiti generali e specifici delle strutture pubbliche e private, per poter svolgere attività di riabilitazione e integrazione socio-educativa.

Capo III

Inserimento nella scuola, nella formazione professionale e nel lavoro

Art. 7

Integrazione scolastica

1. La Regione favorisce lo sviluppo dei servizi finalizzati a garantire il diritto all'educazione e all'istruzione dei portatori di handicap per il loro inserimento nelle strutture scolastiche di ogni ordine e grado così come previsti dalla legge regionale 9 giugno 1987, n. 16 (Norme organiche per l'integrazione scolastica degli handicappati) ed emana direttive alle UU.SS.LL. ed ai Comuni allo scopo di rendere efficienti i servizi e di garantire in egual modo il diritto degli utenti nel territorio regionale.
2. Le UU.SS.LL., tenendo conto delle direttive regionali, provvedono in particolare:
 - a) attraverso i competenti servizi, alla diagnosi funzionale di cui all'articolo 4;
 - b) a garantire le condizioni necessarie all'integrazione dei portatori di handicap in situazione di gravità nei plessi scolastici;
 - c) a salvaguardare l'esperienza dei poli scolastici di cui alla lettera b) già istituiti e favorire ogni altra forma di sperimentazione scolastica.
 - d) ad ogni altro intervento di carattere sanitario per la prevenzione, la cura e la riabilitazione degli alunni handicappati;



REGIONE PUGLIA

7.

3 I Comuni provvedono alle attività di assistenza scolastica, ai sensi della legge regionale 12 maggio 1980, n. 42 (Norme organiche per l'attuazione del diritto allo studio). In particolare gli stessi provvedono:

- a) agli adempimenti finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche che ostacolano la partecipazione alla vita scolastica dei portatori di handicap;
- b) ai servizi di accompagnamento e trasporto;
- c) alla dotazione di attrezzature tecniche e sussidi didattici di carattere collettivo, per l'integrazione scolastica e per le attività collegate, comprese le attività sportive, nonché, in caso di impossibilità di assicurare il servizio di accompagnamento e trasporto, all'eventuale attribuzione di assegni di studio o contributi per limitare l'aggravio economico delle famiglie;
- d) all'eventuale adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle esigenze dei bambini con handicap, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 104/1992.
- e) a garantire l'integrazione dei bambini handicappati nelle scuole materne comunali anche con l'ausilio di educatori specializzati per il sostegno e la sperimentazione di nuove metodologie di socializzazione e di apprendimento.

Art. 8

Formazione professionale

1. L'inserimento nelle attività di formazione professionale, in relazione alle diverse capacità ed esigenze del portatore di handicap, attestate dalle UU.SS.LL. nella diagnosi funzionale, è effettuato, ai sensi delle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali attraverso:

- a) la formazione ordinaria;
- b) la formazione specializzata;
- c) le attività miste di formazione - socializzazione.

2. Le attività di cui alle lettere a) e b) sono svolte, nell'ambito dei normali corsi realizzati dai Centri di formazione professionale dipendenti da enti pubblici e privati convenzionati e nell'ambito delle iniziative contemplate dal piano annuale di Formazione professionale.

3. Le attività di cui alla lettera c) sono realizzate in collaborazione tra Enti di formazione professionale, UU.SS.LL. e Comuni, secondo criteri adottati dalla Regione nella programmazione triennale e nel piano annuale ai sensi della vigente legislazione.

4. Nel piano annuale di cui al comma 2, vengono altresì fissati i criteri per l'inserimento dei portatori di handicap nelle diverse tipologie

formative in relazione a quanto previsto dall'articolo 17, commi 2 e 3 della legge 104/1992 ed in coerenza con le previsioni normative statali in materia di elevazione dell'obbligo scolastico.

5. Le figure professionali da utilizzare nel sostegno didattico e formativo devono essere in possesso dei titoli prescritti dalla normativa vigente in materia e devono frequentare i corsi di aggiornamento, riqualificazione e le attività di tirocinio organizzate d'intesa con le Università.

6. In analogia a quanto previsto dall'articolo 15, comma 2 della legge 104/1992, anche presso i Centri di formazione professionale, possono essere costituiti gruppi di studio e di lavoro con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione previste dal piano annuale di formazione professionale.

7. La Regione privilegia e favorisce l'attuazione dei progetti comunitari finalizzati al superamento del divario nelle opportunità formative


Art. 9

Formazione dei Formatori

1. La Regione, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 14, comma 7 e dall'articolo 39, comma 2 lett.c) ed i) della legge 104/1992, favorisce le occasioni e le iniziative finalizzate alla formazione ed all'aggiornamento degli educatori, dei dirigenti di strutture educative e degli operatori a vario titolo impegnati nelle attività di integrazione degli handicappati nella scuola, nella formazione professionale e nella società.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione:

- stipula convenzioni con le Università ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 della legge 19 novembre 1990 n. 341 e dell'articolo 27 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, anche ai fini della formazione e dell'aggiornamento degli operatori della formazione professionale;
- prevede nei piani di formazione professionale iniziative formative per le figure professionali di cui al D.P.R. 348/1983 e al D.M. Sanità 10 febbraio 1984 con l'utilizzazione delle strutture universitarie, dei Dipartimenti di Scienza dell'Educazione e delle Facoltà mediche;
- coordina ed attua, d'intesa con la Facoltà di Scienza dell'Educazione e l'Istituto Regionale Ricerca Sperimentazione Aggiornamento Educativo (IRRSAE), progetti di ricerca e formazione permanente degli operatori impegnati nelle attività di sostegno e di integrazione scolastica, professionale e sociale;
- attua iniziative intese a favorire l'integrazione tra gli operatori sanitari ed educatori ai sensi dell'articolo 39, comma 2 lett. b) della legge 104/1992;



REGIONE PUGLIA

9.

- favorisce la revisione dei percorsi e curricoli formativi sia degli operatori che svolgono prevalentemente mansioni medico - sanitarie, sia degli operatori che svolgono attività in ambito prevalentemente psico - sociale.

Art 10

Orientamento

1. La Regione, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 14, comma 1 lett. a) della legge 104/1992 garantisce un servizio di orientamento ai fini dell'integrazione nella scuola di ogni ordine e grado, nella formazione professionale e nel mondo del lavoro.

2. I Centri di Orientamento Provinciali, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13, comma 2 lett. a) e b) della l.r. 42/1980, collaborano direttamente con i Gruppi provinciali di lavoro di cui all'articolo 15 della legge 104/1992 anche ai fini della predisposizione di progetti provinciali di orientamento garantendo, comunque, il collegamento e la continuità didattica tra la scuola e la formazione professionale.

3. A cura dei Centri di Orientamento provinciali, vengono predisposti progetti di intervento da sottoporre alla valutazione del Comitato di cui all'articolo 23 per il successivo finanziamento da parte della Regione anche con l'utilizzazione delle risorse comunitarie.

Art. 11

Inserimento lavorativo

1. Ai fini dell'inserimento lavorativo dei portatori di handicap, la Regione garantisce le forme di agevolazione e sostegno di cui agli articoli 9 e 10 della legge regionale 26 maggio 1985, n. 9 (Interventi per agevolare il lavoro dei giovani e delle categorie svantaggiate).

2. Le forme di agevolazione e sostegno di cui all'art. 9 della l.r. 9/1985 possono essere altresì impiegate per attività lavorative autonome esercitate dal portatore di handicap, nonché come contributi al datore di lavoro, per adattare il posto di lavoro alle esigenze dell'handicappato ai fini dell'assunzione.



Art. 12

Coordinamento regionale delle politiche di inserimento lavorativo

1 La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta provvedimenti per garantire, attraverso il Comitato di cui all'articolo 23, il coordinamento regionale delle politiche di inserimento lavorativo e disciplinare le forme di collaborazione tra Comuni, Province, Agenzia regionale per l'impiego, UU.SS.LL., organismi imprenditoriali ed operatori economici.

2 In particolare le attività di coordinamento riguardano:

- a) i rapporti tra servizi sanitari, sociali, formazione professionale, associazioni del privato sociale e cooperative;
- b) gli strumenti e le forme di mediazione atti ad agevolare l'integrazione lavorativa delle persone handicappate;
- c) le iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori, appartenenti a diversi enti che operano nel settore.

Art. 13

Albo regionale

1 Fino all'approvazione della legge regionale istitutiva dell'Albo previsto dall'articolo 18 della legge 104/1992, gli enti, le istituzioni, le cooperative sociali, le associazioni e organizzazioni di volontariato che svolgono attività idonee a favorire l'inserimento lavorativo dei portatori di handicap sono iscritti secondo la rispettiva attività e natura giuridica negli albi di cui alle leggi regionali 1 settembre 1993, n. 21 (Iniziative regionali a sostegno delle cooperative sociali e norme attuative della legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali") e 16 maggio 1994, n. 11 (Norme di attuazione della legge-quadro sul volontariato).

2 Per l'iscrizione agli albi di cui al comma 1, sono richiesti, oltre a quelli già previsti nelle leggi regionali, i requisiti indicati nell'articolo 18, comma 2, della legge n. 104/1992.

3 La Regione provvede a fornire l'elenco aggiornato delle associazioni di cui al comma 1.



REGIONE PUGLIA

11

Capo IV Inserimento e partecipazione

Art. 14

Aiuto personale, attività sociali e centri socio-riabilitativi

1. Gli interventi in favore delle persone handicappate con difficoltà o problemi di tipo familiare, lavorativo e di inserimento sociale sono esercitati dai Comuni che hanno lo scopo di mantenere, inserire o reinserire i soggetti assistiti nell'ambito delle relazioni familiari, sociali, scolastiche e di lavoro, evitando ogni forma di esclusione.

2. Le attività in favore delle persone handicappate, in aggiunta agli altri interventi socio-assistenziali previsti dalla vigente normativa statale e regionale, riguardano:

- a) forme di sensibilizzazione sociale ed ambientale;
- b) sostegno psico-sociale all'handicappato ed al nucleo familiare, anche attraverso attività specifiche inerenti le relazioni sociali di vita;
- c) trasporto dalla abitazione ai servizi e viceversa o, se necessario, accompagnamento e trasporto speciale;
- d) interventi a sostegno dell'inserimento nel mondo del lavoro;
- e) supporto assistenziale alle attività di socializzazione, anche mediante il concorso alle spese per l'acquisto di apparecchiature idonee a consentire un più ampio inserimento di tutti gli esclusi dalla vita sociale;
- f) servizio di aiuto personale, svolto da appositi operatori, funzionalmente collegato al sistema dei servizi ed in particolare al servizio di assistenza domiciliare; esso si estrinseca in prestazioni finalizzate a soddisfare esigenze personali connesse con la vita di relazione, con la fruibilità del tempo libero e con particolari interessi professionali e di studio.

3. Le disposizioni per l'affidamento familiare dei minori si applicano, per quanto compatibili, agli affidamenti familiari di maggiorenni handicappati.

4. Le persone handicappate prive anche temporaneamente di una idonea sistemazione familiare, naturale o affidataria, utilizzano, ove sia impossibile ogni altra forma di intervento che eviti l'istituzionalizzazione, i servizi residenziali socio-assistenziali esistenti.

5. L'istituzione di nuovi servizi residenziali è disciplinata in conformità alla vigente normativa regionale che regola i servizi per minori e per anziani; le comunità alloggio che ospitano adulti handicappati



autosufficienti o con necessità abitative di emergenza, possono essere senza personale; i servizi che ospitano handicappati gravi sono dotati di personale idoneo.

6. Per la fruizione dei servizi previsti nei precedenti commi può essere richiesta una partecipazione economica in relazione al reddito posseduto dal nucleo familiare.

Art. 15

Trasporti

1. Il piano regionale dei trasporti disciplina le modalità con cui i Comuni dispongono gli interventi per consentire ai cittadini handicappati di spostarsi liberamente sul territorio, usufruendo, analogamente agli altri cittadini dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o, se in particolari condizioni, di servizi individuali.

2. Nell'ambito del piano regionale dei trasporti sono altresì elaborati i piani di mobilità delle persone handicappate, previsti dall'articolo, 26, comma 3 della legge n. 104/1992.

Art. 16

Trasporto pubblico locale

1. I Comuni e le Province, in qualità di enti concedenti servizi di trasporto pubblico locale, provvedono ai sensi della legge regionale 8 gennaio 1992, n. 3 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di trasporti pubblici locali) alla ricognizione periodica delle esigenze di mobilità dei cittadini portatori di handicap. Accertata l'entità del fenomeno, predispongono i piani di mobilità per direttrici di traffico nel rispetto delle indicazioni programmatiche fornite dal piano regionale dei trasporti.

2. Le aziende concessionarie di linee interessate dai piani di mobilità di cui al comma 1 sono tenute, compatibilmente con le esigenze della generalità dell'utenza, ad adattare i propri programmi d'esercizio alle necessità dei cittadini handicappati.

Art. 17

Contratti di servizio finalizzati alla mobilità

1. Per l'attuazione operativa dei piani di mobilità di cui all'articolo 16, comma 1, gli Enti concedenti servizi di trasporto pubblico locale possono



ricorrere alla stipula di contratti di mobilità con le aziende operanti nel comparto del trasporto pubblico.

2. I contratti di mobilità possono essere aperti alla partecipazione delle associazioni di cui all'art. 13 ed all'Unità sanitaria locale territorialmente competente.

3. Il contratto di mobilità, oltre ai requisiti di forma previsti dalla legge, deve obbligatoriamente disciplinare:

- a) la qualità e la quantità dei servizi resi;
- b) le modalità di produzione del trasporto;
- c) i costi a carico degli enti pubblici e delle associazioni contraenti;
- d) le tariffe a carico degli utenti.

Art. 18

Servizio di accompagnamento

1. Per migliorare l'utilità sociale ed il gradimento del servizio dedicato ai disabili, i Comuni e le Province possono istituire il servizio di accompagnamento in vettura sulle direttrici interessate ai piani di mobilità.

2. Il servizio è istituito con il contratto di mobilità che ne prevede la regolamentazione e può essere affidato in regime di convenzione ai soggetti di cui all'art. 13 senza oneri per il vettore.

Art. 19

Autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio da noleggio con conducente

1. I Comuni riservano ad autovetture destinate al trasporto di cittadini handicappati almeno un terzo delle autorizzazioni comunali per l'esercizio del noleggio con conducente in servizio sociale. L'iscrizione all'elenco regionale di cui all'art. 13 costituisce preferenza nell'assegnazione della licenza.

Art. 20

Barriere architettoniche

1. In materia di barriere architettoniche si applicano le disposizioni nazionali e regionali vigenti.



REGIONE PUGLIA

14.

2. Le UU.SS.LL. provvedono affinché i servizi che erogano specifiche prestazioni di carattere riabilitativo e sanitario connesse agli handicap, siano ubicati in locali privi di barriere architettoniche.

3. La Giunta Regionale emana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente, una direttiva nella quale vengono indicati i servizi che devono uniformarsi all'obbligo previsto dal comma 2.

4. La Regione redige, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una schema tipo del certificato di collaudo da adottarsi da parte dei Comuni per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

5. Le attestazioni di abitabilità e agibilità sono subordinate al collaudo di cui al comma 4.

TITOLO II PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO

Art. 21

Programma annuale di intervento

1. Tutti gli interventi mirati all'integrazione sociale, scolastica, lavorativa, all'orientamento e formazione professionale dei cittadini handicappati, nonché alla prevenzione, cura e riabilitazione dei medesimi da realizzare in ambito regionale devono essere in sintonia con un programma annuale elaborato ed approvato dai partecipanti alla Conferenza di cui all'articolo 22, comma 1, tenendo conto del fattore umano, delle strutture, delle attrezzature e delle risorse finanziarie disponibili, ancorché rivenienti da Amministrazioni diverse.

2. In particolare gli obiettivi programmati devono tenere conto:
a) della priorità degli interventi in favore delle persone handicappate in situazione di gravità;
b) degli interventi per la prevenzione.

Art. 22

Conferenza di servizi ed accordi di programma

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su iniziativa del Presidente della Regione, giusta delibera della Giunta regionale, è indetta apposita Conferenza di servizi cui partecipano la Regione, i Provveditori agli Studi della Regione, il Sovrintendente Scolastico regionale,



REGIONE PUGLIA

15.

il Direttore dell'Ufficio Regionale del Lavoro, il Direttore dell'Agenzia di cui all'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987 n. 56, il Presidente dell'IRRSAE, i Rettori delle Università della Regione, il rappresentante regionale dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM nonché i rappresentanti di altre Amministrazioni pubbliche interessate, al fine di acquisire opportune intese o assensi per assicurare il coordinamento dei mezzi finanziari e delle risorse strumentali in materia di riabilitazione, di integrazione sociale nella scuola, nella formazione professionale e nel lavoro dei portatori di handicap.

2. La Conferenza di servizi di cui al comma 1, definisce le modalità per la stipula di <<accordi di programma>> a livello territoriale subregionale fra i Provveditorati agli Studi, Distretti scolastici, UU.SS.LL., Uffici Provinciali del Lavoro, Sezioni Circoscrizionali per l'impiego, Enti locali, per la realizzazione del programma annuale di cui all'articolo 21 assicurando prestazioni uniformi nell'ambito del territorio.

3. Gli accordi di programma di cui al comma 2 possono indicare criteri per la stipula di convenzioni con le associazioni e gli enti di cui all'art. 5, comma 3 e all'art. 13, comma 1.


4. A firma congiunta dei partecipanti alla Conferenza di cui al comma 1, nell'ambito delle rispettive competenze, possono essere emanate alle strutture territoriali interessate, direttive e modalità organizzative in attuazione delle iniziative concordate e per la stipula degli accordi di programma.

5. Possono, altresì, essere concordate dagli stessi sottoscrittori verifiche congiunte sull'attuazione degli interventi oggetto dell'accordo.

Art. 23

Comitato di coordinamento interistituzionale

1. Allo scopo di favorire la realizzazione di quanto forma oggetto delle intese o accordi tra i rappresentanti delle Amministrazioni ed Enti di cui all'articolo 22, è costituito presso la Presidenza della Regione un <<Comitato di coordinamento interistituzionale>> composto da dirigenti delle Amministrazioni e da rappresentanti degli organismi che sottoscrivono l'accordo e coordinato da un dirigente di grado apicale designato dal Presidente della Regione. Per la Regione devono comunque essere assicurate le presenze dei dirigenti dei Settori Pubblica Istruzione, Formazione Professionale, Lavoro, Sanità e Servizi Sociali.



REGIONE PUGLIA

16

2 Il Comitato, nell'ambito delle proprie funzioni di coordinamento:

- predisporre la bozza di programma annuale di cui all'articolo 21, anche avvalendosi dell'apporto propositivo degli enti ed associazioni di cui all'articolo 5, comma 3;
- cura l'elaborazione del programma di interventi di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a) della legge 104/1992;
- presta assistenza tecnica ai fini della predisposizione degli atti della Regione e delle altre Amministrazioni che sottoscrivono l'accordo;
- cura l'elaborazione e la definizione delle iniziative di cui all'articolo 39, comma 2, lettere c) ed i) della legge 104/1992;
- predisporre l'organizzazione di un sistema di monitoraggio sull'andamento degli interventi e sull'efficienza dei servizi anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 7 del D.P.R. 24 febbraio 1994;
- stimola l'attività di cooperazione tra gli organismi periferici dello Stato, la Regione, gli Enti locali e le UU.SS.LL. anche sollecitando le conferenze di servizi, di cui all'articolo 14 della legge 241/1990;
- predisporre gli strumenti attuativi per le iniziative di cui all'articolo 14, comma 7 della legge 104/1992 in materia di corsi di aggiornamento congiunti del personale impegnato nei piani educativi e di recupero individualizzati;
- promuove ricerche, indagini rilevazioni e studi sugli aspetti qualitativi e quantitativi della condizione dei cittadini handicappati in età prescolare, scolare e post-scolare al fine di offrire elementi informativi per la programmazione di interventi coordinati;
- propone la pubblicazione e diffusione dei risultati di volta in volta conseguiti;
- promuove l'organizzazione di convegni, seminari, tavole rotonde, conferenze allo scopo di acquisire elementi di conoscenza per migliorare qualitativamente gli interventi;
- cura il raccordo tecnico scientifico e favorisce i rapporti e gli interscambi con le iniziative ed i progetti dell'Unione Europea in materia;
- formula pareri e proposte ai fini del miglioramento dei servizi e dell'individuazione di nuove tipologie di intervento a favore dei soggetti handicappati e delle famiglie;
- assicura il raccordo con gli Enti locali anche ai fini dell'organizzazione dei <<servizi di segreteria>> di cui all'articolo 40, comma 2 della legge 104/1992;
- elabora un documento annuale sullo stato di attuazione dell'integrazione dei cittadini disabili da inviare ai responsabili delle amministrazioni e/o organismi interessati;
- cura il raccordo con le iniziative assunte dalle altre Regioni ai fini di utilizzare le esperienze più specifiche e di proporre interventi migliorativi;
- cura i collegamenti con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, con i Ministeri interessati e con altri organismi operanti a livello nazionale.



REGIONE PUGLIA

17.

- è struttura di supporto per l'espletamento delle funzioni del Presidente della Regione, in relazione agli articoli 13, 14, 17, 39 e 40 della legge 104/1992, nonché in relazione agli adempimenti connessi all'articolo 12, comma 4, della legge 537/1993.

Art. 24

Ufficio di segreteria del Comitato

1. Il Comitato di coordinamento interistituzionale di cui all'articolo 23 si avvale di un Ufficio di segreteria con l'utilizzo di personale all'uopo incaricato dal Presidente della Regione.

2. Tale Ufficio, quale struttura organizzativa strumentale alle necessità derivanti dai compiti istituzionali del Comitato, soggiace alle modalità costitutive individuate dalla legge di organizzazione degli Uffici.

3. Al fine di garantire la compresenza delle varie istituzioni anche a livello operativo, l'eventuale utilizzazione di personale esterno ai ruoli regionali può essere effettuata previa assegnazione temporanea da parte degli Enti ed Istituzioni interessate nel rispetto delle norme contenute nell'ordinamento di provenienza. E' fatto carico comunque alla Unità sanitaria locale ricadente nel capoluogo regionale disporre l'assegnazione di personale specializzato in misura non inferiore a cinque unità da inserire in apposita sezione dell'ufficio di cui al comma 1 con compiti di raccordo operativo con i <<gruppi provinciali di lavoro>> di cui all'articolo 15 della legge 104/1992 e di supporto tecnico organizzativo con l'Università per le iniziative di cui all'articolo 14, comma 7 ed all'articolo 39, comma 2, lettere c) ed i) della legge 104/1992.

4. Il funzionamento del Comitato non comporta oneri di spesa. Alle iniziative promosse dal Comitato medesimo la Regione farà fronte con i fc. di rivenienti dalle varie tipologie di intervento previste dal Bilancio regionale in materia.

Art. 25

Consulta regionale per la tutela dei diritti della persona handicappata

1. E' istituita la Consulta regionale per la tutela dei diritti della persona handicappata.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, adotta un regolamento

per disciplinare la composizione, il funzionamento, l'organizzazione interna e la durata in carica dei componenti della consulta.

3. La Consulta deve comunque includere rappresentanze dei portatori di handicap e delle loro famiglie nonché rappresentanze delle organizzazioni impegnate nell'integrazione sociale e nel riconoscimento dei diritti degli emarginati e dei disabili.

4. La Consulta formula pareri in merito alla redazione del programma annuale di cui all'articolo 21 e vigila sull'applicazione della normativa regionale concernente l'handicap, proponendo altresì provvedimenti necessari a renderla più efficace o a soddisfare nuove esigenze.

5. La Consulta formula, inoltre, pareri, per quanto di competenza, sulla normativa regionale in materia di servizi sociali e sanitari e in particolare collabora con il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 23.

6. Alla Consulta regionale spettano altresì i compiti di verifica e controllo, per la materia di competenza, sulla gestione dei servizi sanitari di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 502/1992, come modificato dall'articolo 15 del decreto legislativo 517/1993.

TITOLO III NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 26

Personale ex l.r. 16/87

1. Ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 1994, n. 36, i Direttori generali delle Unità sanitarie locali definiscono le piante organiche tenendo conto, anche, dei carichi di lavoro conseguenti allo svolgimento delle attività di riabilitazione ed integrazione scolastica già realizzate nei decorsi anni sia con il personale di ruolo, sia con il personale utilizzato ai sensi della legge regionale 9 giugno 1987, n. 16, ivi compreso quello con rapporto di lavoro a tempo determinato o con convenzione, prevedendo posti di ruolo anche a part - time, per le qualifiche indicate nell'articolo 5, comma 5, della l.r. 9 giugno 1987, n. 16.

2. Il personale insegnante educatore già inquadrato nel ruolo speciale provvisorio delle UU.SS.LL. di cui all'articolo 7 della l.r. n. 16/1987, è' inquadrato nelle piante organiche di cui al comma 1, entro il 30 settembre

1995, alla corrispondente qualifica prevista come sanitaria dal D.P.C.M. 8 agosto 1985, ferma restando l'anzianità acquisita nel ruolo speciale provvisorio. Dalla data di inquadramento cessano di essere corrisposti dalla Regione le retribuzioni e gli oneri relativi al personale inquadrato che sono assunti a carico della competente Amministrazione.

3. Per la copertura dei rimanenti posti a tempo pieno e/o a part - time previsti dalla pianta organica di cui al comma 1, non coperti dal personale inquadrato in applicazione del secondo comma, si provvede con appositi concorsi. I relativi bandi prevedono i requisiti di ammissione nel rispetto delle vigenti norme nonché i titoli valutabili per tenere conto della professionalità acquisita dal personale già utilizzato nel servizio integrazione scolastica handicappati, finanziato ai sensi della l.r. 16/1987, negli ultimi tre anni scolastici 1994 - 95, 1993 - 94 e 1992 - 93.

4. Per le attività riconducibili alla materia dell' assistenza scolastica, i Comuni adeguano la pianta organica tenendo conto, anche, della rilevazione dei carichi di lavoro conseguenti allo svolgimento delle attività già realizzate nei decorsi anni sia con il personale di ruolo, sia con il personale utilizzato ai sensi della legge regionale 9 giugno 1987, n. 16, ivi compreso quello con rapporto di lavoro a tempo determinato o con convenzione, prevedendo posti di ruolo anche a part - time, per le qualifiche e profili professionali ricompresi nell'ordinamento degli enti locali. Alla copertura dei posti si provvede con appositi concorsi. I relativi bandi prevedono i requisiti di ammissione nel rispetto delle vigenti norme nonché i titoli valutabili per tenere conto dell'esperienza acquisita dal personale già utilizzato nei servizi in favore dei soggetti handicappati negli ultimi tre anni scolastici 1994 - 95, 1993 - 94 e 1992 - 93.

5. Fino all'espletamento delle procedure concorsuali per la copertura dei posti individuati ai sensi del comma 1 e 4, per l'utilizzazione del personale impegnato nei servizi di integrazione scolastica continuano ad applicarsi le norme della legge regionale 9 giugno 1987, n. 16,

Art. 27

Norma finanziaria

1. Ferme le competenze del S.S. per quanto riguarda l'Assistenza Sanitaria e la Riabilitazione, la Regione provvede a sostenere le attività dei Comuni e delle Province, in ordine all'attuazione della presente legge, salvo per quanto direttamente gestito in relazione alla formazione e qualificazione professionale, tramite contributi annuali.

2. Per l'anno 1995 si provvede con gli stanziamenti previsti dal

Cap. 0921010 -£. 16.000.000.000- del bilancio del corrente esercizio, che assume la denominazione: Trasferimenti alle UU.SS.LL. e Comuni per finanziamento della spesa per il servizio di integrazione scolastica per handicappati.

3. Per gli anni successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti che saranno previsti con la legge di bilancio.

Bari, 6/3/95


Indicatore,
Ledesus
H. H. H.
A. S. -
Indicatore

Allegato "A"

Legge 5 febbraio 1992, n. 104

Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.


Competenze della Regione



REGIONE PUGLIA

22

- Regioni (Art. 6) **disciplinano** (con legge regionale o atti di pianificazione sanitaria):
- a)- l'informazione e l'educazione sanitaria sulle cause e sulle conseguenze dell'handicap e sulla prevenzione;
 - b)- l'effettuazione del parto con rispetto dei bisogni naturali della partoriente e del nascituro;
 - c)- la rimozione dei fattori di rischio negli ambienti di vita e di lavoro;
 - d)- i servizi per diagnosi prenatale e prevenzione malattie genetiche;
 - e)- controlli sulla gravidanza e assistenza intensiva per la nascita a rischio;
 - f)- L'accertamento sulla popolazione neonatale per diagnosi precoce sulla base di atti di indirizzo e coordinamento emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri;
 - g)- L'attività di prevenzione permanente sui bambini fin dalla nascita e controlli con istituzione del libretto sanitario personale di cui alla 833/78;
 - h)- interventi educativi e di controllo per eliminare la nocività ambientale e prevenire gli infortuni.
- S.S.N. (Art. 7) **assicura:**
- A) interventi, cura e riabilitazione a domicilio o nei centri;
 - B) fornitura apparecchiature, protesi e sussidi tecnici.
- Regioni (Art. 7) **assicurano** la completa e corretta informazione sui servizi ed ausili presenti sul territorio.
- Regioni (Art. 7) - **realizzano** l'inserimento delle persone handicappate negli ordinari corsi di formazione professionale;
- **garantiscono** l'acquisizione di una qualifica agli handicappati non in grado di avvalersi dei metodi ordinari di apprendimento, fornendo sussidi tecnici e attrezzature;



- istituiscono corsi per handicappati non in grado di frequentare i corsi ordinari anche all'interno dei centri di riabilitazione o organizzati dai privati;
- adeguano i programmi e i piani di formazione professionale entro 6 mesi;
- destinano una quota del fondo comune a iniziative di formazione e di avviamento al lavoro in forma sperimentale (tirocinio, lavoro guidato, contratti di formazione) sulla base di procedure fissate dal Ministero del Lavoro;

Regioni (Art. 18) - disciplinano istituzione e tenuta dell'albo regionale degli enti-cooperative-associazioni-volontariato- che svolgono attività per l'inserimento e integrazione lavorativa degli handicappati, nonché le modalità di revisione e aggiornamento dell'Albo;

- possono emanare leggi per:

- A) disciplinare le agevolazioni agli handicappati per recarsi al lavoro e per l'avvio di lavoro autonomo;
- B) disciplinare incentivi e agevolazioni ai datori di lavoro per assunzione di handicappati.

Regioni (Art. 23) - realizzano l'accessibilità e la fruibilità degli impianti sportivi e ricreativi.

Regioni (Art. 26) - disciplinano le modalità con le quali i Comuni dispongono gli interventi in materia di servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi (1° c.);


- elaborano, nell'ambito dei piani regionali, piani di mobilità delle persone handicappate da attuare mediante "accordi di programma", coordinandoli con i piani di trasporto dei Comuni (3° c.).



REGIONE PUGLIA

24

- Regioni (Art. 30) - predispongono forme di consultazione per garantire la partecipazione dei cittadini nel corso della elaborazione dei programmi di promozione e tutela dei diritti degli handicappati.
- Regioni (Art. 31) - indicano al Comitato per l'Edilizia Residenziale i Comuni, gli IACP le imprese e le cooperative a cui concedere i contributi per la realizzazione o l'adattamento di alloggi di edilizia sovvenzionata ed agevolata.
- Regioni (Art. 39) - provvedono nei limiti delle disponibilità di bilancio, ad interventi:
- sociali
 - educativo-formativi
 - riabilitativi
- } nell'ambito della
- programmazione regionale dei servizi:
- sanitari
 - sociali
 - formativo-culturali.
- provvedono, nei limiti delle disponibilità di bilancio, a:
- a) definire l'organizzazione dei servizi, i livelli delle prestazioni e i criteri per l'assistenza economica integrativa di competenza dei Comuni;
 - b) definire modalità di coordinamento e di integrazione dei servizi e prestazioni individuali con gli altri servizi sociali, sanitari, educativi d'intesa con il Ministero della Pubblica Istruzione e le strutture scolastiche;
 - c) definire programmi di riqualificazione e aggiornamento del personale impiegato nelle attività di assistenza;
 - d) promuovere attività di ricerca e sperimentazione e la produzione di sussidi didattici e tecnici;



REGIONE PUGLIA

25

- e) definire le modalità di intervento nel campo delle attività assistenziali e le modalità di accesso ai servizi;
- f) disciplinare il controllo periodico degli interventi di integrazione sociale;
- g) disciplinare - con legge - i criteri relativi all'istituzione dei "servizi di aiuto personale" presso i Comuni o le USL;
- h) effettuare controlli periodici sulle aziende a cui sono stati concessi incentivi per l'integrazione lavorativa degli handicappati;
- i) promuovere la formazione del personale volontario - da parte delle organizzazioni di volontariato;
- e) elaborare un consuntivo annuale delle spese e dei contributi per assistenza erogati da enti pubblici e da privati.


Regioni (Art. 40) - disciplinano con legge regionale e con i piani socio-assistenziali le tipologie e le modalità di attuazione degli interventi sanitari e sociali di competenza dei Comuni, delle CC.MM. e delle USL.

Allegato "B"

Legge 5 febbraio 1992, n. 104

**Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate.**


Competenze dei Comuni e delle UU.SS.LL.



REGIONE PUGLIA

27

- Comuni e UU.SS.LL.
- Possono istituire il Servizio di aiuto personale ai cittadini gravemente limitati nella loro autonomia (9,1°c.).
- Comuni, loro aggregazioni e UU.SS.LL.
- Possono realizzare comunità-alloggio e centri socio-riabilitativi per persone con handicap in situazione di gravità (10,1°c.).
 - Possono contribuire finanziariamente alla realizzazione e al sostegno di comunità-alloggio e centri socio-riabilitativi per persone con handicap in situazione di gravità, promossi da enti, associazioni, fondazioni, Ipab, cooperative ed associazioni di volontariato (10,3°c.).
 - Approvano progetti edilizi presentati da soggetti pubblici o privati relativi ad immobili da destinare alle comunità alloggio e ai centri socio-riabilitativi di cui sopra (10,6°c.).
- Comuni
- Garantiscono l'inserimento dei bambini handicappati negli asili nido e nelle scuole materne (12,1° e 2° c.).
- UU.SS.LL.
- Elaborano il profilo dinamico-funzionale dello studente handicappato ai fini della formulazione di un piano educativo individualmente e verificano la sua attuazione (12,5°, 6°, 7° c.).
- Enti locali e UU.SS.LL.
- Stipulano con gli organi scolastici accordi di programma per la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ecc. (13, 1°c., lett. a).
 - Possono prevedere l'adeguamento della organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle esigenze dei bambini con handicap (13,2° c.).
- Enti locali
- Garantiscono l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, mediante l'assegnazione di docenti specializzati (13,3° c.).



REGIONE PUGLIA

28

Comuni

- Esercitano le competenze di legge in materia di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche (24).
- Adeguano, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge in oggetto, i regolamenti edilizi a tutte le disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche (24,11° c.).
- Assicurano modalità di trasporto individuali per le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici (26,2°).

UU.SS.LL.

- Contribuiscono alla spesa a favore dei titolari di patente di guida con incapacità motorie permanenti, per la modifica degli strumenti di guida, nella misura del 20 per cento, a carico del bilancio dello Stato (27,1° c.).

Comuni


- Assicurano appositi spazi riservati ai veicoli delle persone handicappate (28,1°).
- Organizzano, in occasione di consultazioni elettorali, i servizi di trasporto pubblico per facilitare l'accesso ai seggi delle persone handicappate (29,1°).

UU.SS.LL.

- Garantiscono, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, la disponibilità di un adeguato numero di medici per il rilascio dei certificati di accompagnamento e della attestazione medica richiesta dalla legge (29,2 c.).

Comuni, loro aggregazioni
e UU.SS.LL.

- Si avvalgono, per fornire i servizi di cui alla legge in oggetto, delle strutture e dei servizi degli istituti di riabilitazione. Possono inoltre avvalersi dell'opera di associazioni, di istituzioni private di assistenza, di cooperative (38,1° c.).



REGIONE PUGLIA

29*

Comuni e loro aggregazioni

- Possono erogare contributi ad associazioni in favore di persone handicappate che intendano costituire cooperative di servizi, comunità-alloggio o centri socio-riabilitativi senza fini di lucro (38,2° c.).

Comuni, loro aggregazioni e UU.SS.LL.

- Attuano gli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge in oggetto nel quadro della normativa regionale (40,1°c.).

Comuni

- Disciplinano, tramite il proprio statuto, le modalità di coordinamento degli interventi ad essi assegnati dalla legge in oggetto, con i servizi sociali, sanitari, educativi e del tempo libero (40,2° c.).

Enti locali

- Trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri tutti i dati relativi agli interventi di loro competenza disciplinati dalla legge in oggetto (41,8° c.).

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla III e VI Commissione
Consigliare il 6.3.95